

regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, **il pascolo e la caccia**.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. **L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale**, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, **entro i successivi sessanta giorni**, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

B) che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 2007 n. 3624 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", il Capo Dipartimento della protezione civile viene nominato Commissario delegato;

C) che con Decreto n. 1 datato 22 Novembre 2007 il Commissario Delegato stabilisce all'art. 1 recante "Istituzione e aggiornamento del catasto incendi" punto 1 che "I Presidenti delle Regioni, o loro delegati, provvedono, con la massima urgenza, a richiedere ai sindaci dei comuni se abbiano provveduto all'istituzione del catasto incendi comunale omissis.....;

CONSIDERATO che tra le disposizioni a cui il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza dell'art. 6 della citata OPCM 3624/2007, è ricompreso anche il comma 2 dell'art. 10 della L. 353/2000, e che pertanto il catasto dei soprassuoli percorsi da incendio può essere istituito anche in mancanza del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" di cui all'art. 3, comma 1 della Legge medesima;

RITENUTO pertanto, di provvedere a istituire il catasto incendi;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353;

VISTA l'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007;

CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

RITENUTO di individuare nell'ufficio **TECNICO COMUNALE** il responsabile del catasto incendi;

PRESO ATTO che il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

per le motivazioni tutte espresse in narrativa

- Di istituire, presso l'Ufficio **TECNICO COMUNALE**, ai sensi della Legge 21/11/2000 n° 353, il "Catasto degli Incendi Boschivi";

- Di individuare nell'ufficio **TECNICO COMUNALE** il responsabile del catasto incendi;

- Di demandare al Responsabile dell'Ufficio **TECNICO COMUNALE** l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato.

- Considerata l'urgenza, il presente atto, con separata votazione unanime, è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lg.vo n. 267/00.

Pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

A) Parere sulla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERV. TECNICO

F.to Geom. Igino Schirru

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO GEOM. LAI ANDREA STEFANO

IL SEGRETARIO
F.TO D.SSA TERESA ATZORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 05/02/2008 per quindici giorni.

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo e trasmessa in copia con nota n. _____ del _____ al _____

- Ai sensi dell' art. 126, 1° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00
- Ai sensi dell' art. 127, 1° o 3° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.SSA TERESA ATZORI

- Immediatamente eseguibile (Ai sensi dell' art. 134, 4° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00)
- Esecutiva in data _____, 10° giorno dopo la pubblicazione (Ai sensi dell' art. 134, 3° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00)
- Esecutiva per decorrenza di termini (Ai sensi dell' art. 134, 1° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.SSA TERESA ATZORI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

- 5 FEB. 2008

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



346 04

DELIBERA N. 02
DEL 01/02/2008

COMUNE DI VILLANOVA TULO PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: Art. 10 Legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni – O.P.C.M. n. 3624/07 – Decreto del Commissario Delegato n. 1 del 21/11/2007 – Istituzione del “CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI”.-

L'anno Duemilaotto il giorno Primo del mese di Febbraio alle ore 13,15 in Villanova Tulo nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Sono presenti all'adunanza:

Qualifica	Nominativo	Presenza
Sindaco	Lai Andrea Stefano	SI
Vice-Sindaco	Masili Davide	NO
Assessore	Lobina Salvatore	SI
Assessore	Onnis Dario	SI
Assessore	Piras Pablito	NO

Presiede l'adunanza il Sindaco Geom. Lai Andrea Stefano, con l'assistenza del Segr. Comunale D.ssa. Teresa Atzori.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

A) La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

1. Le zone **boscate ed i pascoli** i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla